

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

33° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – *Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) SCALERA. – *Norme in materia di omissione di soccorso stradale*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1272. Assorbimento del disegno di legge n. 1112)

* PRESIDENTE Pag. 3, 4
 * FASSONE (DS-U) 3
 MAGISTRELLI (Mar-DL-U), relatrice 3

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su

richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE Pag. 4, 6, 10 e *passim*
 AYALA (DS-U) 6, 8
 CALLEGARO (UDC:CCD-CDU-DE) 9, 13
 CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE) 13
 * FASSONE (DS-U) 9
 * GUBETTI (FI) 12
 MARITATI (DS-U) 12
 * VALENTINO, *sottosegretario di Stato alla giustizia* 10, 12, 14
 ZICCONI (FI), *relatore* 5, 7, 14
 ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 15

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – *Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) SCALERA. – *Norme in materia di omissione di soccorso stradale*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1272. Assorbimento del disegno di legge n. 1112)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1272 e 1112, sospesa nella seduta di ieri.

Invito la senatrice Magistrelli ad illustrare la proposta di coordinamento Coord. 2.1 con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 1272, come modificato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.200 (Nuovo testo) nella seduta di ieri.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Signor Presidente, la proposta di coordinamento può essere benissimo data per illustrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 2.1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, svolgerò un breve intervento.

Questo disegno di legge nasce da una sollecitazione comprensibile e valida: la necessità di intervenire a fronte di un fenomeno sociale che aumenta quantitativamente e qualitativamente. Siamo tutti convinti che l'intervento penale repressivo non è certo l'unica medicina per risolvere problemi sociali come la crescita dello sprezzo della vita e il calo del senso della solidarietà sociale; però, anche l'intervento sanzionatorio è utile insieme ad un'evoluzione culturale che auspichiamo sempre.

La Camera dei deputati ha dato una certa linea a questo intervento, aumentando moderatamente le sanzioni penali edittali e intervenendo invece con maggiore incisività sulle pene accessorie – sospensione della patente – e sugli interventi immediati di tipo cautelare. Si tratta di una linea condivisibile se si ha riguardo all'efficacia dissuasiva immediata che possono avere taluni interventi, sia pure circoscritti ma efficaci e tempestivi.

Per un comprensibile desiderio di mediazione fra varie anime, il Senato ha invece un po' capovolto questo assetto, nel senso che ha aumentato, anche sensibilmente, i livelli edittali di pena, ma ha in parte sterilizzato l'intervento immediato, espungendo sia l'arresto fuori flagranza che la misura della custodia cautelare in carcere in ogni situazione, limitando l'intervento cautelare alle altre misure.

Si tratta di una linea opinabile, che andrebbe integrata da un intervento sull'efficacia delle sanzioni effettive che certamente esula dalle dimensioni di questo disegno di legge. Noi sappiamo che le pene edittali che verranno irrogate alla conclusione del processo nella gran parte dei casi saranno coperte dalla sospensione condizionale e quindi aumenterà, soprattutto agli occhi delle vittime stradali, il senso di inefficacia dell'intervento repressivo.

Questo non ci impedisce di aderire al disegno di legge in esame proprio per lo spirito per cui è nato e per il fatto che comunque l'intervento sotto il profilo delle pene accessorie - sospensione della patente - è significativo e utile. Il provvedimento che stiamo per approvare ci rimanda comunque ad un discorso che varie volte in quest'Aula si è affacciato, e cioè l'opportunità, che ormai è vera e propria necessità, di intervenire sul complesso del sistema delle misure indulgenziali, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, per conseguire l'obiettivo di un sistema penale mite ma effettivo, obiettivo ancora lontano nel tempo.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1272 nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la relatrice si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1112.

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577, già approvato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 5 novembre scorso.

Il relatore Ziccone, il senatore Fassone ed il senatore Maritati, hanno presentato gli emendamenti 1.15, 2.10, 2.0.2, 3.0.1, 4.8, 4.0.10, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Poichè non si fanno osservazioni, gli emendamenti si intendono ammessi dalla Commissione.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti da me proposti e alcuni emendamenti che recano la firma di altri colleghi sono in una certa misura il frutto di una serie di colloqui e di considerazioni che hanno riguardato la problematica dell'istituto del patteggiamento.

La linea seguita da questi emendamenti è quella di un ulteriore incoraggiamento verso la disciplina pattizia, verso la possibilità di dare un impulso alla disciplina pattizia e quindi alla deflazione dei procedimenti.

In questo quadro, ad esempio, si inserisce un emendamento da me proposto, che consente già in sede di patteggiamento la possibilità di subordinarne l'efficacia all'affidamento in prova al servizio sociale per le pene inferiori a tre anni: rappresenta un completamento logico proprio per dare una spinta notevole verso il patteggiamento.

Alla stessa maniera vi è la proposta di aumentare i limiti previsti per le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, proprio perché attraverso questo congegno – e, al solito, con la possibilità dell'applicazione immediata di queste conversioni – apportiamo indiscutibilmente una notevole spinta alla possibilità di ricorrere alla giurisdizione pattizia.

Come forse poi diranno gli stessi senatori Fassone e Maritati, si vuole garantire il più possibile che il provvedimento finale sia una sentenza di patteggiamento equiparabile alla sentenza di condanna, senza arrivare alla parificazione totale, assoluta della sentenza di patteggiamento ad una vera e propria sentenza di condanna. Devono tuttavia essere escluse alcune situazioni in effetti eccessivamente favorevoli al reo nell'ipotesi di patteggiamento.

È stata colta una contraddizione, dal punto di vista sistematico, insuperabile e io concordo pienamente con la tesi che è stata avanzata soprattutto dai componenti dell'opposizione. La senatrice Magistrelli con un suo emendamento, a mio avviso, arrivava forse ad una prospettiva non lontana da una parificazione totale della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna; forse la strada può essere più articolata e pertanto credo che per il momento possiamo concordare sulla soluzione proposta dai colleghi Fassone e Maritati.

Inoltre, stiamo cercando un punto di riferimento che non consenta benefici eccessivi, che faccia funzionare la sentenza di patteggiamento in modo da eliminare anomalie che, dal punto di vista sistematico, sembrano intollerabili: non riesco a capire quale logica dovrebbe ispirare, se non una logica di compromesso difficilmente comprensibile dal punto di vista giuridico, una diversità di trattamento tra i patteggiamenti per pene inferiori a due anni e patteggiamenti per pene non superiori ai cinque anni.

Il sistema proposto dalla Camera sostanzialmente si basa su queste due forme di patteggiamento: qualche collega aveva addirittura proposto due istituti di patteggiamento. Credo che all'unanimità, in Senato, la pensiamo in modo diverso: è indispensabile semmai individuare principi che rendano il patteggiamento più compatibile con l'intero sistema. Questo è lo sforzo che è stato operato nella predisposizione degli emendamenti.

È stato proposto inoltre di porre degli sbarramenti al patteggiamento, nel senso di escludere una serie di reati da questo istituto: emendamenti in

tal senso sono stati presentati tanto da componenti di maggioranza che di opposizione, non mi sembra ci siano state distinzioni ascrivibili a schieramenti. Io sono contrario a questa impostazione, sia perché nel complesso ci stiamo orientando verso una più accentuata equiparazione degli effetti della sentenza di patteggiamento agli effetti di una sentenza di condanna che ci esonera da questi sbarramenti, sia perché – così come qualche collega della Camera ha affermato, in particolare il relatore – non è molto logico escludere alcuni reati, in un quadro in cui certamente il patteggiamento avrà uno sviluppo notevolissimo cominciando a diventare un sistema realmente alternativo e deflattivo rispetto all'esercizio della giurisdizione. Si pongono inoltre seri dubbi di legittimità costituzionale. La possibile riduzione di pena determinata dal patteggiamento tra l'altro è assoggettata ad una valutazione del pubblico ministero, dei giudici, e quindi non è un fatto automatico così come nel caso del giudizio abbreviato. È giusto che rimanga la possibilità di un accordo che preveda anche una settimana, un mese o un anno di diminuzione di pena, anche se non necessariamente di un terzo, in quanto potrebbe diventare una diminuzione eccessiva.

Se la ragione della diminuzione di pena sta nell'esigenza obiettiva dello Stato di deflazionare i processi, non riesco a giustificare eventuali esclusioni che sarebbero dovute ad una sfiducia nel sistema pattizio riprendendo le obiezioni che furono avanzate proprio durante l'esame del nuovo codice di procedura penale che volle il patteggiamento limitato a casi marginali, quasi un istituto per reati bagatellari. Ciò però contrasta fortemente con l'impostazione assunta all'unanimità dalla Camera dei deputati. Francamente queste esclusioni non trovano giustificazione perché si riferiscono semplicemente ad un fatto processuale, al rito che viene scelto.

Si può risolvere sotto certi aspetti anche il problema grave che si presenta con riferimento alla parte civile, al danneggiato, alla persona offesa, dato che si va verso la possibilità di patteggiamento per reati gravi per i quali si prevedono pene fino a cinque anni e si hanno anche interessi forti della persona offesa, della parte civile. Questa esigenza a mio avviso viene completamente rispettata con l'emendamento che prevede per la persona che chiede e ottiene il patteggiamento l'affermazione di responsabilità dal punto di vista civile; la sentenza avrà anche effetti civili in questo quadro di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.

AYALA (*DS-U*). Desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti presentati dai senatori Fassone e Maritati.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Ringrazio il senatore Ziccone per l'intervento che ha svolto, ma non sono del tutto persuaso della bontà della scelta che sembra prefigurarsi con riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, così come introdotto nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

Comprendo perfettamente il ragionamento che lei ha svolto, senatore Ziccone, e cioè che – trattandosi di rito – non vi sarebbe una ragione per la quale si debba dar luogo ad un'esclusione di rango oggettivo.

Tuttavia, poiché si tratta di patteggiamento, quindi della sintesi di due interessi contrapposti – da una parte vi è quello dello Stato di sfoltire i procedimenti, dall'altra quello del «condannando» di vedersi diminuita la sanzione – a mio avviso non è contrario alla Costituzione che una delle due parti in trattativa subordini la propria adesione al fatto che non vi siano delle condizioni che sconsiglino la trattativa stessa in via preliminare e concettuale.

Noi continuiamo ad accentrare l'attenzione sui delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, che fa riferimento ai reati associativi. Sicuramente dal punto di vista del messaggio – visto che oggi è di moda usare questo linguaggio – il fatto che vi sia un patteggiamento dello Stato con persone imputate di reati mafiosi forse è non politicamente corretto. A me tuttavia inquieta anche la seconda parte del capoverso 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, e cioè che vi possa essere una ragione di patteggiamento nei confronti di chi è delinquente abituale, professionale e per tendenza. In questo caso, il problema non è del messaggio, bensì di una risposta da dare ai cittadini ai quali, da un lato, si dice che si farà ogni sforzo per garantire la loro sicurezza, mentre, dall'altro, si praticano sconti e saldi di fine stagione anche nei confronti di coloro che sono clienti abituali del sistema giustizia. Quindi, su questo argomento mi permetto di esprimere delle perplessità.

Diversamente sarebbe se fosse accolta una certa soluzione, e cioè se individuassimo un doppio binario: per il patteggiamento, così come è oggi vigente, con la pena fino a due anni resterebbero le possibilità illimitate di ricorrere all'applicazione della pena su richiesta (del resto, si tratta di reati che, indipendentemente dal contesto, hanno una portata oggettivamente modesta e lo dimostra la pena stabilita); mentre per tutti i reati previsti dal «nuovo patteggiamento» – chiamiamolo così – propenderei per l'esclusione oggettiva con riferimento all'elenco indicato nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, così come proposto con l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, debbo dirle che non sono molto d'accordo proprio sul significato che in questa sede noi diamo all'istituto del patteggiamento: avverto relativamente questo dovere da lei indicato di messaggio dal punto di vista politico, anche se lo comprendo.

Se mi permette una parentesi, devo dire che mi procura una certa difficoltà capire per quale ragione dobbiamo includere reati gravissimi come quelli contro la pubblica amministrazione – ma ve ne sono tanti per i quali si può ricorrere al patteggiamento – ed escluderne altri. I delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a volte sono soltanto ladri, rei non molto pericolosi dal punto di vista dei reati che compiono e non certo della loro personalità. Inoltre, poiché tra i reati previsti dall'articolo 51

del codice di procedura penale sono ricomprese fattispecie che riguardano la cosiddetta manovalanza della delinquenza, non certo dal punto di vista odierno ma dal punto di vista di quello che potrà significare il presente provvedimento fra cinque, sette o dieci anni, considero non accettabile un messaggio che prevede un diverso trattamento, a prescindere da taluni risvolti di legittimità costituzionale, tra gravi concussioni e manovalanza della mafia. Personalmente, metto sullo stesso piano le gravi concussioni – e non parlo delle corruzioni che diventano concussioni per qualche sentenza di condanna – e, ad esempio, la manovalanza della mafia.

La seconda argomentazione che vorrei svolgere è la seguente. Comprendo le ragioni che stanno alla base della presentazione di alcuni emendamenti tendenti a rendere l'accesso al patteggiamento più difficile per i reati individuati, ma, a prescindere dal mio punto di vista personale, se la Commissione riterrà opportuni questi correttivi, certamente non modificherò la mia valutazione positiva sul provvedimento in esame, anche se ritengo sia più giusto riprendere il discorso fatto dalla Camera dei deputati.

Mi limiterò soltanto a proporre quegli emendamenti che prevedono la possibilità di allargare l'istituto del patteggiamento. Infatti, non si comprende per quale ragione dovremmo prevedere un ulteriore sbarramento, solo per correggere un'espressione che per noi non aveva molto senso, che è quella di aver fatto tutto quello che si poteva per eliminare le conseguenze negative del reato: non riesco a comprendere cosa significa questa affermazione fatta all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Poiché capisco che si tratta di un punto di vista molto personale, se la Commissione lo riterrà opportuno approverà gli emendamenti da me presentati; se invece riterrà di operare esclusioni oggettive, quello al nostro esame – lo ripeto – rimarrà un provvedimento positivo e avrà il mio voto finale favorevole.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, molto brevemente per dire che le puntuali osservazioni e gli spunti riflessivi che ci sono stati offerti dal relatore, nel rispetto ovviamente di chi diversamente opina, rafforzano invece la mia idea sull'opportunità di mantenere delle esclusioni o di subordinarle a condizioni più severe di quelle che vengono previste in linea generale, sia *intuitu personae*, con riferimento ai recidivi, ai delinquenti abituali e a quant'altro, sia *intuitu delicti*.

Nella sostanza, la filosofia di fondo dell'istituto di cui ci stiamo occupando – lo dico sinteticamente per non tediare i colleghi – ha un suo obiettivo chiaro e dichiarato: deflazionare la fase dibattimentale che nel processo accusatorio, al di là dei mali specifici della giustizia italiana in termini di lentezza, comporta sempre un certo impiego di tempo e di risorse. Per evitare questo si ripiega sul patteggiamento; si tratta di una realtà, anche consolidata da tempo, che esiste in tutti i sistemi processuali di tipo accusatorio.

Però, è anche vero che il patteggiamento comporta nei fatti quello che mi piace definire una sorta di ammorbidente della pretesa punitiva

dello Stato, e che come parametro di riferimento fondamentale non c'è dubbio che vi è l'allarme sociale suscitato dal reato, e se l'allarme sociale è alto, tanto più la pretesa punitiva dello Stato deve essere ferma. Di conseguenza, basta leggere quali reati sono previsti all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* per renderci conto – in questo concordo pienamente con quello che lei, Presidente, ha detto prima – della inopportunità oggettiva oltre che «politica» di prevedere quella che nei fatti non si può negare essere una pragmatica, ma ammorbidita pretesa punitiva rispetto a reati il cui allarme sociale è *in re ipsa*. Penso che, sia per la questione legata alle storie criminali delinquenziali personali, sia anche con riferimento all'oggettiva gravità di determinate previsioni criminose, non possiamo abbandonare la strada delle esclusioni oggettive. Si dovrà stabilire come calibrarla in concreto e in questo tutti daremo un contributo, ma credo che l'abbandono non sia condivisibile.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, a me resta una insoddisfazione di fondo dovuta al fatto che probabilmente perdiamo l'occasione, ancora una volta, di definire la natura della sentenza di patteggiamento. Ci sono state discussioni infinite e sentenze della suprema Corte: si è affermato che è una sentenza di condanna, e che non lo è; che è una sentenza equiparata a una sentenza di condanna, ma che non è una sentenza di condanna. L'orientamento ultimo della suprema Corte è quello di non ritenerla una sentenza di condanna in quanto la prova non è stata assunta con le garanzie del dibattimento e anche perché non si può considerare come confessione l'atto di richiedere la pena.

La Corte di cassazione è su questa linea, ma di idea diversa è la Corte dei conti, la quale agisce come se fosse una vera e propria sentenza di condanna. In materia di legge elettorale, viene considerata una sentenza di condanna. In materia di leggi che riguardano l'ammissione agli appalti, viene ritenuta una sentenza di condanna. Vogliamo una buona volta dire se è o non è una sentenza di condanna? Stiamo perdendo ancora una grande occasione e contribuiamo a fare confusione anziché chiarezza.

Direi che dovremmo puntare la nostra attenzione proprio su questo problema e prendere finalmente una decisione, come legislatori.

FASSONE (*DS-U*). La mia è una richiesta di tipo procedurale.

Gli emendamenti del relatore aprono orizzonti veramente impegnativi: basti pensare solo a cosa significa l'assegnare alla competenza del giudice del patteggiamento, cioè il giudice della cognizione, la possibilità di applicare l'affidamento in prova. È una deroga al sistema della ripartizione tra misure alternative e pene principali, fatta paradossalmente proprio a beneficio del giudice che meno conosce i fatti. Perché il giudice che in ipotesi applicherebbe questa misura alternativa nulla conosce se non quello che eventualmente gli porgerà la difesa. Quindi, è veramente una deroga molto impegnativa che scardina l'equilibrio di un sistema di ripartizione che potrebbe anche essere modificato, in quanto da tempo si dice di assegnare al giudice della cognizione l'applicazione diretta delle

misure alternative, ma tutto va visto in un quadro complessivo. Analogamente, la possibilità di dilatare sensibilmente la platea dei casi di applicabilità di sanzioni sostitutive ha dei grossi punti di connessione con altri istituti del processo: gli istituti indulgenziali, le stesse misure alternative.

Sono temi sicuramente di grande rilevanza che ci pongono di fronte a due problemi: il primo è se sia opportuno allargare in questa misura l'oggetto del nostro intervento a fronte di un testo trasmessoci dalla Camera estremamente circoscritto, pur essendo anch'io responsabile di una dilatazione laddove ho proposto alcuni interventi proprio nella linea suggerita ora dal senatore Callegaro, e cioè di individuare la natura e gli effetti extra penali della sentenza patteggiata. Ringrazio il relatore per la sua attenzione a questo aspetto.

Il secondo problema è quello per il quale ho chiesto di intervenire: riguarda l'opportunità di svincolarci dalla sede deliberante. Non lo dico certamente per far perdere tempo o per creare intralci - credo di averlo dimostrato proponendo degli emendamenti impegnativi - ma perchè la sede deliberante ci mette una camicia di forza che ci impedisce di affrontare con serenità le tematiche messe sul tappeto dal relatore.

La mia richiesta preliminare sarebbe quella di tornare ad una sede più «sciolta», più agile, con l'impegno, da parte nostra certamente, di richiedere nuovamente la sede deliberante nel caso si raggiunga un plausibile consenso su questi temi.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, l'emendamento 1.15 proposto dal relatore è limitato all'ipotesi del patteggiamento: se è condivisa, come mi sembra esserlo in misura di largo principio, l'ipotesi quanto meno sperimentale di trasferire l'applicazione della pena alternativa al giudice del verdetto, fermo restando il controllo da parte del magistrato di sorveglianza, credo che il limitato intervento che propone il relatore con riferimento all'ipotesi del patteggiamento tutto sommato non stoni.

Per quanto riguarda il secondo problema, quello della sede deliberante, lei sa che il senatore Zancan, con grande lealtà peraltro, ha annunciato di essere contrario ad una nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge. Non mantenere la sede deliberante per questo provvedimento vuol dire «condannarlo» a non essere più esaminato in Aula.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho ascoltato attentamente il senatore Ziccone ed il successivo dibattito.

Mi pare che siano da fugare i timori che una stesura come quella che oggi esaminiamo possa confliggere con principi costituzionali, perché il codice di procedura penale si caratterizza anche per queste diversità di trattamento codificate. Voglio rammentare che per taluni reati è possibile l'emissione di un provvedimento custodiale, mentre per altri non è possibile, per cui è diverso il regime della custodia cautelare a seconda dell'entità di pena prevista dal reato. Quindi, che si possa accedere al patteggiamento se i reati si caratterizzano per talune incidenze sanzionatorie o non si possa accedere, non è fatto che possa contrastare con la Costituzione.

Nel merito possiamo certamente valutare, esaminare ed individuare altre proposte, ma non mi pare che la Costituzione possa essere «turbata» da un'ipotesi come quella che viene avanzata.

Il tema in esame è stato inoltre arricchito dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Sono perfettamente d'accordo con quanto affermato dal senatore Callegaro: occorre definire una buona volta per tutte in modo chiaro la natura della sentenza di patteggiamento. Proprio lo spirito del disegno di legge, cioè l'esigenza di ordine deflattivo così concreta, l'entità delle vicende e la consequenzialità del danno corrispondente, impongono una definizione chiara della natura di questa sentenza, per poter accedere a quella fase risarcitoria successiva senza le ricognizioni, gli atti istruttori complessi che caratterizzano la fase del giudizio civile. Quindi, si parte dal dato certo che quella emessa *ex* articolo 444 del codice di procedura penale sia una sentenza di condanna, con tutto ciò che tale tipo di sentenza comporta per la parte civile. Se quindi si intendesse proporre una modifica in questa direzione, il Governo sarebbe favorevole.

Al senatore Fassone debbo rispondere che, grazie all'emendamento 1.15 presentato dal relatore, finalmente si realizza un'aspirazione avvertita da tempo da parte di coloro che auspicano la deflazione sostanziale dei processi. Il senatore Fassone sa perfettamente che, in ragione della cosiddetta legge Simeone varata nella scorsa legislatura, subito dopo la condanna che consente l'accesso ai benefici e alle provvidenze dell'ordinamento penitenziario, non vi è più quella fase di verifica all'interno del carcere che si imponeva un tempo, perché l'applicazione del beneficio oggi si può sollecitare prima dell'inizio della esecuzione della pena. Ricordo, peraltro, un emendamento voluto proprio dal senatore Fassone, in forza del quale la richiesta che metteva il condannato nella condizione di avviare le procedure di accesso ai benefici doveva essere consegnata a mano dal condannato medesimo.

Quindi, non vi è più necessità di una fase di osservazione obbligata all'interno del carcere, ed in buona sostanza si può passare automaticamente dalla fase di cognizione del processo, che si conclude con la sentenza passata in giudicato, alla fase successiva, nella quale si sollecita, ove sussistano le condizioni, l'applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Francamente, non mi sembra opportuno ingolfare il tribunale di sorveglianza con ulteriore produzione di documentazione; le procedure, particolarmente complesse e numerosissime che già sono pendenti, a causa di quelle ulteriori conseguenti al patteggiamento, rallenterebbero le decisioni del tribunale stesso e allungherebbero i tempi di realizzazione delle aspettative del proponente.

Non c'è dubbio inoltre che quando nell'ambito della trattativa con lo Stato si sollecita l'affidamento al servizio sociale, il proponente si deve far carico di motivare congruamente le proprie ragioni, che poi saranno esaminate da ben due magistrati. Infatti, vi sarà un primo magistrato, il pubblico ministero parte imparziale, che ne valuterà la congruità in relazione ai fatti contestati e in relazione alla personalità del soggetto al fine di ac-

cedere alla proposta, e poi un secondo magistrato, il giudice, che dovrà in concreto applicare la sanzione.

Quindi, quello che oggi viene proposto attraverso l'emendamento presentato dal relatore è uno strumento effettivamente deflativo. Se è vero – e lo è – che l'obiettivo che anima questo disegno di legge è proprio quello di rendere più agevole e più snello il processo, di evitare così inutili appesantimenti, di consentire – tipica peculiarità del processo accusatorio – un rapporto pattizio fra le parti processuali, finalizzato a concordare una decisione che elimini ulteriori appesantimenti procedurali, mi sembra che la soluzione, che per comodità potremmo definire «soluzione Ziccone», sia in piena sintonia con questo obiettivo.

GUBETTI (*FI*). Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare un'osservazione di carattere generale sul concetto di patteggiamento. Nei Paesi dove tale istituto è nato, ciò non è avvenuto con intenti deflativi, bensì per trovare un accordo quando sia l'accusa che la difesa non sono sicure di poter vincere il processo. Ritengo che questo aspetto possa essere valorizzato anche da noi.

Invece, se vogliamo sottolineare l'aspetto deflativo, la scelta – che da altri punti di vista condivido pienamente – di considerare il patteggiamento come una condanna, più che deflativa deve essere considerata inflativa, perché sicuramente diminuirebbe l'interesse da parte di moltissimi imputati a ricorrere a tale istituto.

Forse vi potrebbe essere – faccio questa ipotesi, sicuramente da approfondire – una terza via, e cioè che l'equiparazione o meno della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna faccia parte dell'accordo stesso, cioè diventi una parte integrante e obbligatoria di quest'ultimo.

Mi rendo conto che si tratta di un discorso da approfondire, però il tutto rientrerebbe in una logica veramente pattizia.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sarebbe la soluzione più intelligente, ma il sistema è un altro!

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, interverrò brevemente. Vorrei fare subito una premessa. Queste discussioni molto interessanti e resesi indispensabili dal tentativo di migliorare il disegno di legge al nostro esame, a mio avviso, sono l'espressione evidente di una necessità che incombe sul Paese: dar vita ad una riforma complessiva del sistema giudiziario, affinché esso possa finalmente funzionare in maniera adeguata. Fino a quando non saremo in grado di fare questo, dovremo misurarci con interventi tipo quello al nostro esame.

L'effetto deflativo del patteggiamento non è messo in discussione da nessuno, però non credo che attraverso tale tipo di istituti si possano risolvere tutti i problemi. Tale istituto potrebbe essere ampliato senza limiti: si può anche immaginare un maxi-indulto e una maxi-generalizzata amnistia, così la deflazione raggiungerebbe il massimo dei risultati; ma certamente

questa è un'iperbole e come tale voglio che rimanga. Non si può usare questo strumento senza alcun limite.

Oggi noi proponiamo – e concordo in linea di principio – un ampliamento dell'istituto del patteggiamento, ma nel momento in cui facciamo questo andiamo incontro soprattutto alla posizione dell'imputato. È vero che lo Stato si serve di questo strumento per risolvere problemi che sono dello Stato stesso, cioè dell'amministrazione della giustizia, ma il beneficiario più immediato è l'imputato. Nella mia lunghissima esperienza di magistrato non ho mai visto un imputato, certo della sua innocenza, addivenire all'accordo delle parti e ad una sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Non escludo, in via di principio, che ci sia stata un'ipotesi del genere; ho solo fatto riferimento alla mia esperienza ultra trentennale.

Nel momento in cui noi ammettiamo che si possa elevare il limite di pena entro cui accedere a questo strumento deflativo sì, ma anche di convenienza dell'imputato, vi deve essere un cedimento da ambo le parti. I limiti cui ha fatto riferimento il Presidente li condivido pienamente. Non è possibile riconoscere il diritto di accedere a strumenti di questo genere a persone che hanno dimostrato di reiterare il delitto, oppure in presenza di reati che determinano il clamore sociale cui deve seguire la risposta adeguata cui ha fatto riferimento il senatore Ayala.

Sono poi d'accordo con chi richiede chiarezza: dobbiamo definire questa sentenza, per le stesse motivazioni di carattere generale già espresse. Non riesco, nonostante la giurisprudenza della Cassazione, a immaginare un accordo tra lo Stato e un imputato che attiene all'irrogazione di una pena prescindendo dalla natura di condanna della sentenza di patteggiamento. Non è ontologicamente ammissibile (questo problema dobbiamo risolverlo) l'irrogazione di una pena, sia detentiva o alternativa senza il presupposto che la giustifica: noi legittimeremmo un *monstrum* giuridico, un'ipotesi di pena senza reato, senza responsabilità, sulla base di un contratto. Questo contratto non può esistere, sarebbe di per se stesso, sulla base dei principi fondamentali del diritto, inammissibile. Non è possibile concepire che lo Stato addivenga alla conclusione di irrogare la pena senza che ci sia, alla base, una presunzione di responsabilità, che viene ammessa da chi contrae per averne un beneficio. Ecco perché uno dei nostri emendamenti è indirizzato in questo senso.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Si corre il rischio però che poi nessuno più voglia patteggiare.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Il presupposto deve essere per forza la colpevolezza, un'assunzione di responsabilità ci deve essere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti.

È necessario, in primo luogo, che il relatore e il Governo esprimano il proprio parere sull'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cavallaro, soppressivo dell'articolo.

ZICCONI, *relatore*. Il parere è evidentemente contrario.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Per la concomitanza dei lavori dell'Aula, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,25.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1272
d'iniziativa dei deputati FANFANI e CASTAGNETTI.

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal titolo I, capo II, del libro quarto del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti ivi previsti»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI».

EMENDAMENTI

2.200 (nuovo testo)

FASSONE

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«La pena è aumentata se l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità».

Coord 2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole «emergono estremi di colpa di particolare gravità» con le altre «l'incidente è causato da una sua condotta colposa di particolare gravità».

Conseguentemente al medesimo comma 1, alla lettera b), anteporre alla parola «condotta» l'altra «sua».

DISEGNO DI LEGGE N. 1577

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei Deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma, Saponara, Paniz, Zanettin e Oricchio; Vitali

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato».

EMENDAMENTI

1.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

1.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera tre anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.5

ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1, alla fine sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

1.6

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» aggiungere le seguenti: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) e b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.7

MANZIONE

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» aggiungere le seguenti: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) e b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.8

ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. In caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che l'imputato abbia risarcito integralmente il danno o nei reati colposi abbia contratto idonea polizza assicurativa o in ogni caso abbia efficacemente cooperato ad elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato».

1.9

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «è subordinata al fatto che» inserire le parole: «l'imputato abbia riparato interamente il danno o».

1.10

MANZIONE

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «è subordinata al fatto che» inserire le parole: «l'imputato abbia riparato interamente il danno o».

1.11

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «da parte dell'imputato» inserire le parole: «o abbia riparato interamente il danno e co-

munque, in entrambi i casi, egli abbia ammesso la propria responsabilità»
e aggiungere il seguente capoverso:

«1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è soppresso».

1.12

MANZIONE

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «da parte dell'imputato» inserire le parole: «o abbia riparato interamente il danno e comunque, in entrambi i casi, egli abbia ammesso la propria responsabilità» e aggiungere il seguente capoverso: «1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è soppresso».

1.13

CENTARO

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis. con il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché nei confronti dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei recidivi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

1.14

CENTARO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis. aggiungere il seguente:

«1-ter. L'applicazione della pena detentiva ai sensi del comma 1 preclude l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, la liberazione anticipata e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.15

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"3-bis. La parte, nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione all'affidamento in prova al servizio sociale, qualora la pena detentiva, non superi i tre anni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone l'affidamento in prova al servizio sociale e, dopo che la sentenza è diventata definitiva, la trasmette al magistrato di sorveglianza il quale detta le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47 e 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se il giudice ritiene che non possa essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, rigetta la richiesta. La decisione di rigetto non impedisce la riproposizione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale dinanzi al magistrato di sorveglianza dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva"».

Art. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2,» sono inserite le seguenti: «quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva,»;

b) al comma 2, dopo le parole «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,».

EMENDAMENTI**2.1**

CAVALLARO DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2," *sono inserite le seguenti:* "quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva,";

b) al comma 2, dopo le parole: "Il reato è estinto" sono inserite le seguenti: ", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,";

c) in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Se vi è richiesta della parte civile, il giudice pronuncia sull'azione civile ai sensi degli articoli 538 e seguenti. Le disposizioni ed i capi della sentenza che statuiscono sugli interessi civili sono impugnabili ai sensi dell'articolo 573"».

2.3

MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è appor-tata la seguente modificazione:

al comma 2, dopo le parole: "Il reato è estinto" sono inserite le seguenti: ", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,"».

2.4

MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è appor-tata la seguente modificazione:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sentenza costituisce pronuncia di condanna"».

2.5

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma 2, del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.6

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma 2, del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.7

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del proce-

dimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, diverse dalla confisca. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.8

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, diverse dalla confisca. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha in alcun caso efficacia nei giudizi civili o amministrativi».

2.10

FASSONE, MARITATI, AYALA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, non comporta l'applicazione di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Salvo quanto previsto dagli articoli 651 e 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

2.0.2

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 651 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno"».

3.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: "Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semi-detenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla anche con la libertà controllata: quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente".

2. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "due anni" sono sostituite con le parole: "tre anni"».

Art. 4.

1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche

quando sia già stata presentata tale richiesta ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a trenta giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

EMENDAMENTI

4.8

IL RELATORE

Al comma 2, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 3-bis. si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di Cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive».

4.0.10

MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. La richiesta da parte dell'imputato può essere formulata entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 415-bis mediante deposito della richiesta nella cancelleria del pubblico ministero procedente".

2. Al comma 3 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "ad investigazioni del difensore," sono inserite le seguenti: "formulare la richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438,".

3. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia già trascorso il termine previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, è fatta salva la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato nella udienza preliminare sino a che non siano

formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale».

4.0.1

FASSONE, MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 168 del codice penale, comma 1, al numero 1) sostituire la parola: "commetta" con le parole: "riporti condanna per"».

4.0.2

FASSONE, MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 177, comma 1, secondo periodo del codice penale la parola: "commette" è sostituita con le seguenti: "riporta condanna per".

2. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "detenuti e internati" sono aggiunte, ovunque esse ricorrano, le parole: "che abbiano riportato condanna".

3. All'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 la parola: "commetta" è sostituita con le seguenti: "riporta condanna per"».

4.0.3

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 177, comma 1, secondo periodo del codice penale la parola: "commette" è sostituita con le seguenti: "riporta condanna per"».

4.0.4

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 4-bis. della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "detenuti e internati" sono aggiunte, ovunque esse ricorrano, le seguenti: "che abbiano riportato condanna"».

4.0.5

FASSONE, MARITATI, AYALA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 la parola: "commetta" è sostituita con le seguenti: "riporta condanna per"».
